



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot.n. vedi intestazione digitale
Class. 34.28.10. / Fasc. 253/2022

Roma vedi intestazione digitale

**Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it**

Oggetto: [ID: 4029] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano di zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31 ottobre 1997 – Aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio”.

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

E pc.

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II,
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III,
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

A

dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota PEC prot. n. 120420 del 30/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 36669 del 11/10/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano di zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31 ottobre 1997 – Aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, lo stesso Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del MiTE l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

*

Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 13/10/2022;

PREMESSO che, con nota prot. n. 124982 del 10/10/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 37231 del 14/10/2022, l'allora **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, oggi **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1766/3128>

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 37492 del 17/10/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici del MiC territorialmente competenti e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Piano di zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31 ottobre 1997 – Aeroporto *Il Caravaggio* di Bergamo Orio al Serio", denominazione assunta in ragione di quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza 01278/2015 del 12 marzo 2015, che costituisce l'atto conclusivo dell'iter avviatosi con l'approvazione della caratterizzazione acustica dell'interno aeroportuale, effettuata dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 31/10/97;

CONSIDERATO che il D.M. 31/10/97 e il D.M. 03/12/99 "ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile" disciplinano, indicandone, i criteri generali, la definizione, nell'intorno aeroportuale, dei confini delle aree di rispetto: zona A, zona B, zona C, tenendo conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure antirumore adottate;

CONSIDERATO che il D.M. 31/10/97 definisce nell'art. 2, punto 7 l'intorno aeroportuale come "il territorio circostante l'aeroporto, il cui stato dell'ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali, corrispondente all'area in cui il descrittore di cui all'Allegato A, punto 1, del presente assume valori superiori a 60dB(A)". In tal senso, al punto 3 del successivo articolo 6 il decreto dispone che "al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)";

CONSIDERATO che sono interessati dal Piano la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i Comuni di Azzano S. Paolo, Bagnatica, Bergamo, Bolgare, Brusaporto, Costa di Mezzate, Grassobbio, Orio al Serio, Seriate;

CONSIDERATO che, in relazione all'ambito di studio, è richiamato il contesto pianificatorio di riferimento (p. 45 e sgg. del Rapporto Ambientale), quali, ad esempio, il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i Piani di Governo Territoriale dei Comuni (sopra citati), il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, il Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA), il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, la Zonizzazione acustica dei Comuni sopra citati;

CONSIDERATO le disposizioni contenute nella normativa di settore (D.M. 31 ottobre 1997 e D.M. 3 dicembre 1999), il quadro degli obiettivi che la presente proposta di Piano di zonizzazione acustica



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

aeroportuale intende perseguire sono stati definiti nei seguenti termini (cfr. Tabella 7-1 del cap. 7 del Rapporto Ambientale):

- Tutelare la popolazione residente dall'inquinamento acustico;
- Salvaguardare le indicazioni della programmazione territoriale per come definite dagli strumenti di pianificazione locale;
- Garantire un Intorno aeroportuale idoneo al soddisfacimento della domanda di traffico del bacino di riferimento dello scalo;
- Armonizzare la tutela delle popolazioni residenti, le dinamiche di sviluppo territoriale ed il soddisfacimento delle esigenze dettate dalle dinamiche della domanda di traffico.

CONSIDERATO che le Azioni di Piano atte a dare attuazione agli obiettivi assunti dal Piano possono essere identificate nei seguenti termini (cfr. Tabella 7-2 del cap. 7 del Rapporto Ambientale):

- Perimetrazione dell'intorno aeroportuale;
- Perimetrazione della zona di rispetto B e C;
- Perimetrazione della Zona di rispetto A.

CONSIDERATO che le "Alternative di Intorno aeroportuale preliminari" sono "operativamente rappresentate dagli output delle modellazioni acustiche condotte da ARPA Lombardia rispetto agli Scenari di riferimento (combinazione di Scenari di domanda (D) e di Modalità di gestione (M))" poiché si riporta la specifica che "per perimetrazione dell'Intorno aeroportuale e delle Zone di rispetto non si intende la mera trasposizione sul territorio delle curve isofoniche corrispondenti a 60 dB(A) e 65 dB(A) in LVA, quanto invece l'esito dell'attività di loro ottimizzazione sulla base dell'attuale assetto territoriale";

CONSIDERATO che "il territorio intorno il sedime aeroportuale coinvolto dal rumore indotto dagli aeromobili durante le operazioni di atterraggio e decollo è oggetto di monitoraggio da parte della Società di gestione SACBO Spa attraverso un proprio sistema di rilevamento del rumore conforme alla normativa di settore. L'attuale sistema di monitoraggio è costituito da 8 stazioni di misura posizionate in corrispondenza delle traiettorie di volo conformi alla normativa nazionale e regionale. (... ..) In riferimento ai passaggi futuri, la Società di gestione intende proseguire l'attività di monitoraggio del rumore aeroportuale attraverso l'implementazione di specifiche campagne di misura mediante postazioni mobili (... ..)" (cfr. cap. 8.5 del Rapporto Ambientale);

CONSIDERATO che "la Società di gestione SACBO SpA, a seguito di un accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo definito nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale relativa al DEC VIA 667/2003, ha predisposto e messo in atto una serie di interventi di mitigazione volti al miglioramento del confort acustico all'interno delle unità immobiliari ad uso residenziale e delle strutture scolastiche. (... ..) Oltre la messa in atto di interventi diretti sui ricettori, quali ulteriori azioni messe in atto dalla Società di gestione per il contenimento del rumore all'esterno del sedime aeroportuale, sono stati realizzati interventi di tipo indiretto quali barriere acustiche e dune antirumore." (cfr. cap. 8.7 del Rapporto Ambientale)

CONSIDERATO che gli obiettivi perseguiti dal monitoraggio possono essere indicati nei seguenti termini (Rapporto Ambientale cap. 13):

- Verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nella VAS, per quanto attiene le fasi di attuazione del Piano;
- Correlare gli scenari attuali e futuri, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

2

- Garantire, durante le varie fasi di attuazione, il controllo dello stato dell'ambiente, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive;
- Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione individuate;
- Fornire ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio delle azioni previste.

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale e delle osservazioni pubblicate sul sito del Ministero della Transazione Ecologica, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 56713 del 24/11/2022 della Regione Lombardia;
- nota prot. n. 24130 del 05/12/2022 della Soprintendenza Archeologica Bella Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
- nota prot. n. 43712 del 07/12/2022 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 43669 del 07/12/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia con osservazione prot. n. 56713 del 24/11/2022, dichiara quanto segue.:

< (... ...)

si riportano, di seguito, le osservazioni delle Direzioni Generali di Regione Lombardia, facenti parte del Nucleo Tecnico Regionale VAS, che costituiscono, nel complesso, le osservazioni della Regione Lombardia.

L'Unità Organizzativa Economica circolare e autorizzazioni ambientali DG Ambiente e Clima osserva quanto segue.

< (... ...)

Con riferimento agli aspetti relativi specificamente al rumore, si ritiene di evidenziare quanto segue.

La definizione dell'intorno aeroportuale e delle sue zone, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, determina il sistema di limiti di rumore vigenti per la sorgente specifica e l'assetto di compatibilità relativo alle destinazioni d'uso del territorio.

Si richiama in particolare quanto previsto dall'articolo 7 del suddetto decreto circa le destinazioni compatibili con le zone A, B e C dell'intorno aeroportuale.

Al proposito, relativamente alla zona B dell'intorno aeroportuale, si rileva che non è prevista, nel suddetto decreto, la compatibilità rispetto alle destinazioni residenziali. Equivalentemente, può essere detto che non sono ammessi livelli di Lva superiori a 65 dB(A) in corrispondenza di recettori residenziali.

La previsione di inclusione di edifici a destinazione residenziale in zona B, nella perimetrazione ed azionamento dell'intorno aeroportuale, comporta necessariamente che queste situazioni vengano gestite e risolte in modo da assicurare la conformità alla norma.



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Considerato, oltre al decreto ministeriale sopra richiamato, anche il decreto VIA 677 del 4 novembre 2003 specifico per l'aeroporto di Orio al Serio, sembrano configurarsi due possibili soluzioni per quanto riguarda la zona B.

La prima prevedrebbe che, nella perimetrazione della zona B con la definizione dell'intorno aeroportuale da parte della Commissione di cui all'articolo 5 del decreto, si eviti di includere destinazioni non compatibili, in particolare residenziali, in detta zona sancendo in tal modo, a livello di pianificazione e limitazione dei livelli di rumore, che non dovranno essere superati 65 dB(A) di Lva presso, in particolare, i recettori residenziali.

La seconda soluzione prevedrebbe che le eventuali destinazioni residenziali (o altrettanto sensibili) che fossero state incluse in zona B nella perimetrazione dell'intorno aeroportuale vengano considerate, alla stregua di situazioni di superamento dei limiti di rumore, delle criticità da risolvere con le opportune misure e non situazioni consentite ed avallate dalla perimetrazione dell'intorno aeroportuale.

Pertanto si ritiene, ferme restando le ulteriori indicazioni che verranno date nel parere motivato dell'autorità competente VAS, che a seguito dell'approvazione della definizione dell'intorno aeroportuale nel piano di contenimento ed abbattimento del rumore ex dm 29/11/2000 vengano ricomprese anche le incompatibilità di destinazione d'uso che fossero presenti in zona B dell'intorno aeroportuale e indicate le previsioni di risoluzione di dette criticità con definizione degli interventi in modo che anche questa parte sia sottoposta al vaglio di approvazione ministeriale secondo le disposizioni del dm 29/11/2000.

Si ritiene necessario che l'autorità statale competente per la VAS (Ministero dell'Ambiente) si pronunci, nel parere motivato, dando indicazione alla Commissione aeroportuale su quale approccio debba essere seguito nella perimetrazione dell'intorno aeroportuale, e in particolare della zona B, con riferimento alle destinazioni residenziali (o altrettanto sensibili).

La **Struttura Aria della D.G. Ambiente e Clima** osserva quanto segue.

Viste le argomentazioni al punto 1.7 della tabella 4.4 del rapporto ambientale, in risposta alle osservazioni presentate da ISPRA (fra cui, in particolare, che "I volumi di traffico aereo, così come l'operatività aeroportuale, che nel loro complesso potrebbero avere effetti sulle aree neutrali, sulle condizioni di qualità dell'aria o sulla biodiversità, non rientrano tra gli aspetti oggetto di regolamentazione della caratterizzazione acustica"), si prende atto che il piano di caratterizzazione acustica in oggetto correla lo stato ambientale dell'intorno aeroportuale ai soli effetti acustici. Ne consegue pertanto che il tema della qualità dell'aria non risulta pertinente con il Piano in esame.

La **Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico della U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali della D.G. Territorio e Protezione Civile** comunica che, per quanto di competenza, non si hanno considerazioni da esprimere sul Piano in esame.

La **Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile** non ha osservazioni da formulare in merito agli aspetti di propria competenza contenuti nella documentazione messa a disposizione.

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione e, per gli aspetti di competenza della **Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**, non si ravvisano criticità. >;

La **Soprintendenza Archeologica Bella Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia** con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 24130 del 05/12/2022 osserva quanto segue:

<(... ..)>



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

A

In relazione a quanto in oggetto, vista la documentazione pubblicata sul web non si rilevano criticità sotto il profilo paesaggistico; eventuali opere connesse a quanto in oggetto dovranno essere tuttavia sottoposte a opportuna verifica atte a garantire le condizioni paesaggistiche di qualità connesse alle aree sottoposte a tutela e ad eventuali interferenze con la percezione di Bergamo Alta dalle vie di pubblica percorrenza. In merito ad eventuali opere connesse si rammenta inoltre la normativa vigente in merito alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (D.Lgs. 50/2016, art. 25; D.Lgs. 42/2004 art. 28 c.4).>

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

SERVIZIO II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 43712 del 107/12/2022, ha comunicato quanto segue:

< (... ...)

In particolare, per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, la Soprintendenza non rileva alcuna criticità ma rammenta, in merito ad eventuali opere connesse, la normativa vigente relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004; art. 25 del D.Lgs. 50/2016, "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, applicabili <<alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso>>; Circolare DG-ABAP n. 29 del 19/05/2022).

Ciò premesso, e valutata la tipologia degli interventi di progetto, si condividono le valutazioni espresse dalla Soprintendenza territoriale.>

SERVIZIO III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 343669 del 07/12/2022, ha comunicato quanto segue:

< (... ...)

per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio architettonico, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza e non si hanno ulteriori considerazioni in merito.>

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura
ESPRIME**

sulla proposta del Piano di zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31 ottobre 1997 – Aeroporto // Caravaggio di Bergamo Orio al Serio", il seguente parere:

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dall' Ufficio del MiC e dalla Regione Lombardia, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compreso il parere del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

A

quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.

- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Aeroportuale – Aeroporto *Il Caravaggio* di Bergamo Orio al Serio con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica – sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
 - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
 - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, come di seguito riportato: "*In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo*".



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958*);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

A

- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff.* n. 129 del 13 maggio 1977);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene **all'analisi di coerenza interna ed esterna**, in relazione a se stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;
Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali in via di redazione, revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).

- Per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, presenti anche in area vasta interessata dal presente Piano, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.
- Il **Piano di Monitoraggio**, risulta prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali. Si suggerisce, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare ulteriormente il set di indicatori proposto e di analizzare più nel dettaglio la correlazione tra Obiettivi di Piano, Azioni ed Indicatori.

RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Piano, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC e dagli Uffici di settore delle Regioni, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successiva fase autorizzatoria ed esecutiva):

1. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
2. In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
3. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

A

intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;

4. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
5. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia. Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della Cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;
6. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
7. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
8. L'Agenzia per la Coesione Territoriale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
9. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale;

10. Lo stesso Proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
11. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di *policy* del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche previste e implementate dal Piano stesso avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)), ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
Arch. Ilaria Martella


Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)
Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

